

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 9,05.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Giovanni Bianchi, Bindi, Brancati, Brunetti, Cerulli Irelli, Teresio Delfino, Di Bisceglie, Masi, Niccolini, Olivo, Pezzoni, Selva e Vigneri sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 24 febbraio 1999, il seguente disegno di legge che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla prima Commissione (Affari costituzionali):

S. 3768. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gen-

naio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici » (5729);

con il parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis del regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dei deputati Maurizio Balocchi, Umberto Bossi e Roberto Calderoli, pendente presso il tribunale di Milano, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa aggravata) (Doc. IV-*quater*, n. 61).

Ricordo che, nella riunione del 9 giugno 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza degli onorevoli Maurizio Balocchi, Umberto Bossi e Roberto Calderoli). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dai deputati Maurizio Balocchi, Umberto Bossi e Roberto Calderoli nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che, conformemente alla prassi consolidata, l'Assemblea procederà a distinte votazioni per ciascuno dei parlamentari interessati.

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 61)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Con tre identiche missive del 23 marzo 1998, il difensore dei deputati Umberto Bossi, Roberto Calderoli e Maurizio Balocchi comunicava al Presidente della Camera che i predetti parlamentari risultavano indagati in un procedimento penale pendente avanti il tribunale di Milano, chiedendo, nel contempo, che la Camera dei deputati deliberasse – ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione – in ordine alla sindacabilità delle opinioni espresse dai deputati stessi e ritenute penalmente rilevanti dall'autorità giudiziaria.

La questione veniva sottoposta all'esame della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio la quale, dopo un attento esame, deliberava di proporre all'Assemblea, con il voto unanime dei suoi componenti, la insindacabilità delle

opinioni oggetto della sua deliberazione per le ragioni che si passa rapidamente ad esporre.

Gli onorevoli Bossi, Calderoli e Balocchi risultano indagati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano in relazione al delitto di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 (con l'aggravante di avere attribuito fatti determinati) e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, perché, in concorso fra loro, quali intervistati ed ispiratori dei contenuti degli articoli stessi, che sono stati integralmente riportati, apparsi poi su vari quotidiani (il *Corriere della Sera*, *Il Carroccio*, *Il Giorno* e *La Notte*), offendevano la reputazione di Luigi Negri, segretario della lega lombarda e di Gazzola Elena, presidente del consiglio comunale di Milano, affermando, fra l'altro, che allo stesso Negri, sarebbero stati contestati « ammanchi di cassa » e che alla moglie, signora Elena Gazzola, per decisione personale dello stesso Negri, sarebbe stato elargito, pur essendo la stessa priva di titoli specifici, uno stipendio di quattro milioni al mese per consulenze legali non comprovate.

Atteso il disposto della norma costituzionale di riferimento, la quale, come è noto, stabilisce che « i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni », compito della Giunta è quello di deliberare la sussistenza – nel caso in esame – dei requisiti stabiliti dalla legge e cioè la riconducibilità delle espressioni incriminate alla nozione di opinione e la riferibilità della stessa alla funzione parlamentare.

Ad avviso della Giunta, nel caso in esame, ricorrono entrambi i requisiti richiamati dall'articolo 68 della Costituzione, primo comma. Ed invero il quadro in cui ebbe a dipanarsi la vicenda dalla quale poi originarono i fatti contestati dal magistrato della procura è caratterizzato da uno scontro politico nell'ambito del gruppo parlamentare della lega nord, dal

quale, nel gennaio del 1995, furono espulsi il deputato Luigi Negri, con la moglie Elena Gazzola.

Non può ragionevolmente dubitarsi, pertanto, in ordine alla sussistenza di un contesto parlamentare, ancorché *extra moenia*, e, quindi, in ordine alla possibilità di ricondurre le frasi contestate alla funzione parlamentare secondo quella interpretazione lata di siffatta nozione fatta propria dalla Camera.

Le espressioni poi risultano costituire accuse di comportamenti gravi ed appaiono sussumibili nell'ambito dell'immunità parlamentare, giacché, ancorché diffamatorie se provata la loro falsità, esse sono comunque descrittive di comportamenti e non già ingiuriose o gratuitamente dilleghiose.

L'opera di denuncia, in altri termini, costituisce parte importante dell'attività del parlamentare, e ad essa deve essere assicurata libertà di espressione.

Per questi motivi la Giunta, nella seduta del 17 febbraio 1999, con separate votazioni, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono — con riferimento a ciascuno dei deputati interessati — opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ai voti.

(Votazione — Doc. IV-quater, n. 61)

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento IV-quater, n. 61, concernono opinioni espresse dal deputato Maurizio Balocchi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento IV-quater, n. 61, concernono opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento IV-quater, n. 61, concernono opinioni espresse dal deputato Roberto Calderoli nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Tersio Delfino ed altri; Conti ed altri; Giancarlo Giorgetti; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri: Disciplina della procreazione medicalmente assistita (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755) (ore 9,18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Tersio Delfino ed altri; Conti ed altri; Giancarlo Giorgetti; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri: Disciplina della procreazione medicalmente assistita.

Ricordo che nella seduta di ieri si è proceduto alla votazione dell'articolo 4 e si è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dovremmo ora procedere alla votazione ...

ELIO VITO. Signor Presidente, manca il Governo!

FABIO CALZAVARA. Manca tutto!

PRESIDENTE. In attesa che giunga il rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,15, è ripresa alle 9,25.

***(Ripresa esame articolo 5
— A.C. 414)***

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti (*vedi l'allegato A della seduta di ieri — A.C. 414 sezione 2*).

Dobbiamo passare ora alla votazione dell'emendamento Taradash 5.23.

Avverto che il gruppo di forza Italia ha chiesto la votazione segreta.

**Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 9,30).**

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,30, è ripresa alle 9,50.

Si riprende la discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 414 ed abbinata.

(Ripresa esame articolo 5 — A.C. 414)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Taradash 5.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi, al quale ricordo che ha disposizione un minuto di tempo. Ne ha facoltà.

Avverto i colleghi che il protrarsi della discussione ha fatto esaurire i tempi a disposizione; però, siccome è giusto che su temi come questo ci si possa esprimere, è stato assegnato un minuto a ciascuno.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, spero che qualche collega, intervenendo dopo di me, sia in grado di spiegare meglio quello che in un minuto cercherò di dire.

PRESIDENTE. Lo spiegherà senz'altro bene lei: conosciamo le sue doti.

CARLO GIOVANARDI. Accetto la votazione democratica di ieri, che ha affiancato ai coniugi i conviventi nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Non credo, tuttavia, che sia possibile immaginare un sindacato penetrante dello Stato all'interno di una libera scelta di una coppia e, quindi, ritengo che collegare la possibilità di accedere a tale tecnica ad una misura della stabilità, inevitabilmente, diventerà un criterio discrezionale ed occorrerà entrare all'interno della coppia per stabilire se vi siano o meno i requisiti.

Nel momento in cui la coppia, anche se non sposata, accede alla fecondazione, si sa con certezza chi siano il padre e la madre, contrariamente a quanto avviene nelle situazioni di fatto, in cui per i figli nati fuori dal matrimonio la madre è certa, ma il padre può non esserlo, con tutti i problemi di riconoscimento che ne conseguono.

In questo caso, invece, per il combinato disposto con la norma che si riferisce a

conviventi residenti, che assumono l'impegno bilaterale di essere padre e madre di un figlio, il nascituro, fin dal concepimento, ha due genitori e ciò mi tranquillizza rispetto ai suoi diritti.

Si tratta di una libera scelta di persone che non si sono sposate e non credo che in sede di esame della legge sulla fecondazione assistita omologa debba svolgersi una discussione interessante, ma ultronea rispetto all'argomento, relativa all'opportunità di introdurre, oltre al matrimonio e alla libera scelta di due persone di vivere assieme, anche un terzo *quid*, costituito da un matrimonio di serie B, qualcosa che le istituzioni devono valutare soltanto al fine di misurare questa indeterminata stabilità, che, come capite, è un concetto di quasi impossibile definizione. Per tali motivi voterò a favore dell'emendamento Taradash 5.23.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Taradash 5.23, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	313
Votanti	312
Astenuti	1
Maggioranza	157
Voti favorevoli	260
Voti contrari	52

Sono in missione 38 deputati.

(La Camera approva — Vedi votazioni).

ENZO TRANTINO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Intendo segnalare che il dispositivo di voto della mia postazione non ha funzionato.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che anche il dispositivo di voto dell'onorevole Domenico Izzo non ha funzionato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Taradash 5.23 risulta precluso l'emendamento Mussolini 5.60.

Dovremmo ora passare alla votazione degli identici emendamenti Manzione 5.24 e Palumbo 5.45.

Chiedo al relatore se ritenga che, a seguito della precedente votazione, siano da considerare preclusi.

ALESSANDRO CÈ, *Relatore*. Presidente, io mi rimetto a lei!

PRESIDENTE. Anche in pretura si dice « mi rimetto »!

ALESSANDRO CÈ, *Relatore*. Potrebbero essere anche preclusi, ma penso che...

PRESIDENTE. Ho capito, ho capito.

GIUSEPPE FIORONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FIORONI. A mio parere, i due emendamenti in questione risultano preclusi dalla precedente votazione; penso tuttavia che, proprio per la motivazione espressa prima dall'onorevole Giovanardi e per il significato del voto sul precedente emendamento, si debba evitare — anche in considerazione del voto di ieri — che l'accesso ad un atto medico-chirurgico possa trasformarsi per una coppia in elemento di vessazione, di aggravamento burocratico.

Presumere la stabilità del rapporto dopo un certo numero di anni comporta la necessità di un chiarimento giuridico e di un impianto di carattere generale che non può essere ricondotto all'interno di una normativa relativa ad un atto medico-chirurgico poiché pone in discussione elementi riguardanti la nostra Carta fondamentale, il nostro diritto di famiglia e

per questo deve trovare una sede più adeguata per un dibattito approfondito sulle diverse posizioni.

Fissare qui un concetto di stabilità che apre la strada a meccanismi da definire in sede regolamentare significa creare una preoccupazione seria e reale, oltre che aggravare l'iter burocratico ed ostacolare la volontà di un uomo e di una donna che vogliono diventare genitori e che intendono farlo assumendosene la responsabilità al di fuori di un certo iter. Tutto questo non risolverebbe il problema né aprirebbe una nuova stagione dei diritti. Invece penso che se ne dovrebbe discutere in una sede propria, perché quella attuale mi pare angusta ed anacronistica; inoltre per regolamento avremmo un riconoscimento ed un'affermazione di un principio che invece merita approfondimenti maggiori. Il termine « convivenza », tra l'altro, evita ogni preoccupazione perché comunque l'uomo e la donna che accedono alla fecondazione medicalmente assistita devono procedere al riconoscimento che testimonia la loro volontà. Per questo ritengo che questi emendamenti siano preclusi e, ove posti in votazione, preannuncio che il nostro voto sarà contrario.

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Per sgombrare il campo da ogni equivoco circa la capacità degli emendamenti in questione di sopravvivere dopo l'approvazione dell'emendamento Taradash 5.23, ritiro il mio emendamento 5.24.

PRESIDENTE. Sta bene.

ALFREDO MANTOVANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Anch'io condivido l'opinione che questi emendamenti, che tendono a fissare un limite temporale

per la convivenza, dopo il voto sull'emendamento Taradash siano preclusi per ragioni formali ma anche per ragioni sostanziali. Credo che vada messa da parte ogni ipocrisia: non esiste lo strumento per stabilire — chiedo scusa del gioco di parole — la stabilità a cinque, a tre, a due anni, anche perché dopo l'ultima legge Bassanini sull'autocertificazione diventerebbe ridicolo. Non è questa la sede per fissare il regime giuridico delle coppie di fatto: se ne discuterà — chi avrà voglia di farlo — nella sede propria, ma certamente non vanno poste le premesse perché gli enti locali istituiscano i registri delle coppie di fatto.

MARIA BURANI PROCACCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA BURANI PROCACCINI. Signor Presidente, non vogliamo che in maniera surrettizia vengano inserite regolamentazioni sulle coppie di fatto che, invece, appartengono ad altra materia: il nostro punto fermo deve essere quello di regolamentare una materia concernente, soprattutto, il desiderio di avere un figlio.

Non vogliamo che si proceda ad un appesantimento con la previsione temporale di uno, due o cinque anni o con una normativa perché non è questa la sede in cui farlo.

GIUSEPPE PALUMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PALUMBO. Signor Presidente, potrei anche ritirare il mio emendamento 5.45, in cui è contenuta una previsione temporale di cinque anni; tuttavia, il problema rimarrebbe per il mio successivo emendamento 5.27.

Il problema che pongo non è quello della certificazione della coppia di fatto — che al medico non interessa, o interessa poco — bensì, di come debba regolarsi il medico quando a lui si rivolge una coppia

che dichiara di essere convivente: come fa il medico ad accertare la veridicità di tale affermazione? Chi se ne assumerà la responsabilità? Se il medico — come successivamente previsto dalla legge — incorre in sanzioni, per avere aiutato ad avere un figlio una coppia che risulti non convivente, è necessario che al medico siano fornite autocertificazioni, assunzioni di responsabilità o altro genere di certificazione che, non essendo io giurista, non posso suggerire. Tali certificazioni possono consentire al medico di essere tranquillo nell'esercizio della sua professione.

ANTONIO SAIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SAIA. Signor Presidente, esprimo la contrarietà del mio gruppo sugli emendamenti Manzione 5.24, Palumbo 5.45, Detomas 5.37, Cè 5.25, Palumbo 5.44 e Cè 5.26, tutti tendenti a delimitare il numero degli anni necessari per consentire ad una coppia di essere definita coppia di fatto e, quindi, avere il requisito per poter accedere alla procreazione medicalmente assistita. La nostra contrarietà è dovuta a due ordini di motivi.

Innanzitutto, non è la durata a definire l'intensità e la serietà di un rapporto: abbiamo esperienza di coppie di brevissima durata con un rapporto serio e di coppie di lunga durata il cui rapporto non è così intenso.

In secondo luogo far aspettare una coppia cinque anni significa esporre la donna ad una gravidanza tardiva, con le conseguenze di maggiori rischi di malattie ereditarie.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Palumbo, attinente al contenuto del suo emendamento 5.27, ritengo che non vi debba essere alcun decreto del ministro di grazia e giustizia: sono i due componenti della coppia — dal momento che si è stabilito che debba essere una coppia a poter scegliere di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita e non possa essere una donna

single — ad autocertificare al medico di costituire una coppia di fatto, assumendosi le conseguenti responsabilità giuridiche anche nei confronti del nascituro.

PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza ritiene che gli emendamenti Manzione 5.24, Palumbo 5.45, Detomas 5.37, Comino 5.25, Palumbo 5.44, Comino 5.26 e Palumbo 5.27 siano preclusi dalle votazioni sin qui avvenute. Do la parola ai deputati che chiedono di intervenire, ma dichiaro in anticipo che i citati emendamenti siano preclusi.

FRANCESCO PAOLO LUCHESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCHESE. Signor Presidente, quanto da lei appena comunicato facilita il mio compito. Avrei voluto, infatti, dichiarare che il mio gruppo non è favorevole agli emendamenti citati, in quanto inseriscono surrettiziamente motivazioni di ordine particolare e di ordine pratico; invece, le motivazioni sulla convivenza debbono essere di ordine diverso e, pertanto, debbono essere approfondite in sedi diverse ed in modo diverso.

GLORIA BUFFO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GLORIA BUFFO. Signor Presidente, desidero chiarire che il nostro gruppo ha una posizione favorevole nei confronti delle proposte tendenti a cancellare la parola « stabilmente » o ad evitare che venga fissato in un certo numero di anni di convivenza il criterio per definirne la stabilità, per una ragione di buon senso ed anche di rispetto della libertà e della responsabilità dei cittadini. Non vorrei che qui si pensasse di introdurre surrettiziamente la discussione sulla questione delle unioni civili, che non è materia di questo provvedimento e che è oggetto di dibattito in tutta Europa. Qui non si

decide né si preclude alcunché in relazione a quel tema, perché non è questa la sede appropriata. Spero che quanti affermano che non è possibile introdurre materie estranee in un provvedimento concernente la cura della sterilità dimostreranno lo stesso rigore quando saranno suggerite altre questioni improprie: penso ad una serie di proposte relative all'embrione.

TIZIANA PARENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, lei stesso ha detto che questi emendamenti sono preclusi, quindi probabilmente la nostra discussione è ultronea, tuttavia desidero chiarire che, una volta stabilito il criterio della convivenza, ciascuno avrà i suoi parametri per individuare quale sia la stabilità di tale convivenza. Vorrei dire al collega Palumbo che, diversamente, noi dovremmo trasformare il medico in un poliziotto che proceda a determinati accertamenti, con tutta una serie di responsabilità per il medico stesso: egli infatti dovrebbe dimostrare di aver fatto il possibile per essere sicuro che la convivenza duri da un certo tempo. Ciò porrebbe responsabilità molto gravi a carico del medico, ammesso che ci sia mai la possibilità di accertare una convivenza stabile, che non può essere assicurata nemmeno nel matrimonio.

GIUSEPPE PALUMBO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Onorevole Palumbo, lei è già intervenuto: oltre tutto, ho già chiarito che gli emendamenti sono preclusi, pur consentendo che si svolgesse questa elegante discussione sulle motivazioni.

ANNAMARIA PROCACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNAMARIA PROCACCI. In realtà, signor Presidente, volevo intervenire in riferimento all'ipotesi di preclusione, che mi sembra ormai assodata, in sintonia con la mia valutazione di una preclusione sia formale sia sostanziale di questi emendamenti.

Credevo inoltre che sia necessario scongiurare qualsiasi tentativo surrettizio di inserire in questo provvedimento altri elementi, come quello, assai importante, delle unioni civili.

Comprendo le preoccupazioni che hanno mosso il collega Palumbo nella presentazione degli emendamenti, tuttavia ritengo assolutamente soddisfacente e rassicurante per il medico, che certamente non può trasformarsi in un *detective*, la convinzione che l'assunzione di responsabilità è totalmente in capo alla coppia che dichiara di essere convivente. Ritengo che questo sia un punto assodato e definito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Comino 5.29, Taradash 5.30 e Saia 5.46.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, con questi emendamenti si cerca di eliminare un'incongruenza molto grave del provvedimento, il quale fissa un limite di età, oltre il quale non si può accedere alle tecniche di procreazione assistita, che è assolutamente irragionevole. Lo è in generale, ma lo è anche in particolare quando non corrisponde alla fisiologia della coppia, intesa come espressione di due persone.

Pertanto, con l'emendamento da me presentato si intende eliminare il limite di età che, tra l'altro, è stato oggetto di discussione in Commissione. In quella sede si è poi stabilito di fissare il tetto di 52 anni che appare assolutamente incompatibile con la realtà della vita quotidiana delle coppie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palumbo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PALUMBO. Signor Presidente, vorrei contraddire l'onorevole Taradash. Il limite di età di 52 anni è da ritenersi, dal punto di vista fisiologico, assolutamente compatibile per la donna perché in una gravidanza naturale, o in una gravidanza assistita omologa, non c'è possibilità di avere figli, o è quanto meno rarissima — forse riguarda solo l'1 per mille dei casi —, al di sopra dell'età di 50 anni.

A me sembra, quindi, che i 52 anni previsti dall'articolo 5 siano abbondanti. Il discorso sarebbe stato diverso nel caso di procreazione assistita eterologa. L'unico dubbio potrebbe riguardare l'uomo: ma in questo caso si aprirebbe un discorso diverso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, vorrei illustrare, molto brevemente, l'emendamento Saia 5.46, di cui sono cofirmataria. Con esso chiediamo l'abolizione di qualsiasi riferimento all'età perché qualsiasi età si scelga sarebbe arbitraria.

Mi sembra altresì irragionevole stabilire un'età uguale sia per l'uomo sia per la donna, visto che sono ormai due anni che ribadiamo il concetto che la condizione dell'uomo e della donna, nei confronti della fecondazione artificiale, è diversa.

Del resto, ieri è stato respinto l'emendamento 5.41 da me presentato in cui si proponeva di parlare solamente di età potenzialmente fertile. Ciò perché stabilire una norma uguale per tutti ci sembrava assurdo. Noi vorremmo, invece, che sia di volta in volta la coppia, insieme ai medici che la assistono, a decidere, in base alla situazione fisiologica del singolo caso, quale sia l'età entro la quale accedere alle tecniche di procreazione assistita.

Credo che quanto stiamo discutendo adesso derivi dall'assurdità su cui abbiamo deciso di basare questo provvedimento: la decisione, cioè, di inserire nel provvedimento quello che non esiste in

natura. Mi riferisco alla fecondazione della coppia: chi è fecondato è sempre e solo una donna e, quindi, è alla sua età che dobbiamo fare riferimento (*Applausi dei deputati del gruppo misto-rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, vorrei far notare l'incongruenza di questa norma. Penso, infatti, che i 52 anni, nel concetto della Commissione, siano legati al periodo di menopausa della donna. Non so se siano legati al periodo di andropausa dell'uomo che, obiettivamente, non so a che età, più o meno, possa avvenire.

GIUSEPPE PALUMBO. Non esiste l'andropausa !

TIZIANA PARENTI. Questa già mi sembra una totale incongruenza.

Mi pare però che vi sia qualcosa di più. Infatti, non mi sembra che per legge si possa stabilire che l'età della menopausa per una donna siano i 52 anni. Lo stesso onorevole Palumbo, che è ginecologo, sa che la menopausa può avvenire anche molto tempo dopo tale età. Poiché tale ipotesi costituirebbe un reato sanzionato penalmente dall'articolo 17 del provvedimento, mi chiedo se sia un reato avere un figlio a 52 anni e mezzo.

Dobbiamo, quindi, stabilire un criterio generale perché sono stati presentati emendamenti, come quello dell'onorevole Pivetti, che propongono di fissare un tetto di 40 anni. Ognuno può avere il suo concetto personale sull'età fertile o su quella del matrimonio (e magari anche sull'età del coniuge che, se fosse più giovane, potrebbe giustificare i 40 anni). Poiché, però, diventerebbe un reato violare tale limite di età credo che dovremmo stabilire un criterio generale: un'età, come diceva l'onorevole Valpiana, di potenziale fertilità, anche perché sappiamo che i 52 anni non costituiscono necessariamente l'età del raggiungimento della menopausa,

che si può raggiungere anche molti anni prima o, addirittura, alcuni anni dopo.

Pertanto, se vogliamo prevedere una sanzione penale punita con la reclusione fino a 5 anni per la violazione di tale limite d'età mi sembra necessario eliminare un limite che neanche la natura stabilisce: mi sembra che tanto meno lo possiamo stabilire noi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Burani Procaccini. Ne ha facoltà.

MARIA BURANI PROCACCINI. Presidente, questo argomento è stato ampiamente dibattuto in Commissione ed è assurdo che si ritorni su di esso dopo che anche i nostri colleghi medici componenti della Commissione (il collega Palumbo l'ha appena confermato) ci hanno dimostrato che, in base alla casistica medica, praticamente l'ovulazione femminile termina con la fine della fertilità.

Aveva un senso parlare di un protrarsi del tempo quando si prevedeva l'inseminazione eterologa, con la conseguente possibilità per la donna di essere inseminata anche attraverso la donazione dell'ovulo, ma in questo caso è assurdo ampliare questi termini. Vogliamo dare dei genitori ad un bambino? Noi stiamo facendo un lavoro che vuole anche avere un senso di civiltà e non soltanto portare avanti una volontà o il libero desiderio dei singoli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Presidente, anche in questo caso, con gli emendamenti in esame, si pensa di poter tutelare la salute della donna facendo ricorso ad un rigidità temporale che però non funziona.

Bene hanno fatto i colleghi che sono intervenuti a sostenere che è più opportuno parlare di età potenzialmente fertile. Stabilire, a tale riguardo una certezza temporale credo infatti che sia un irrigidimento privo di risultati.

Direi che a questo punto si pone un problema vero a cui l'intero provvedimento non ha risposto. Come tutelare la salute della donna e del nato? È qui che si svela la grande ipocrisia! Da una parte, infatti, questa legge, per la cosiddetta tutela della salute della donna, fissa una rigidità temporale, ma successivamente si stabilisce che tecnicamente il numero degli embrioni non è per la salute della donna ma (come sostiene l'onorevole Cè) per l'interesse del concepito.

Noi vogliamo porre un problema serio e vero: le scoperte tecnologiche e scientifiche sono ancora troppo invasive sul corpo della donna; e vogliamo porre al centro dell'attenzione proprio la tutela della salute della donna.

Colleghe, colleghi, abbiamo proposto un emendamento; non siamo d'accordo sul fatto che i « saperi » scientifici siano neutri, essi devono essere controllati. Siamo favorevoli ad una Commissione di studio perché le linee guida non debbono essere quelle derivanti dai discorsi degli addetti ai lavori, ma ci deve essere una cultura critica.

Per questo motivo chiediamo il contributo ed il pensiero critico delle donne sui protocolli terapeutici. Ripeto, questi ultimi e le linee guida debbono avere come primo obiettivo la tutela della salute della donna, senza continuare con tecniche troppo invasive. Ne consegue che il consenso informato deve poter rappresentare uno strumento di informazione critica per la donna, la quale sceglie responsabilmente di sottoporsi a queste tecniche.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colombini. Ne ha facoltà.

EDRO COLOMBINI. Presidente, ieri ho sostenuto che, anche per le coppie di fatto, le garanzie di una gravidanza naturale devono essere assicurate anche per una fecondazione medicalmente assistita. Ciò premesso, vorrei sapere quale donna di 52 anni si farebbe, per la prima volta, fecondare tra quelle qui presenti in aula, sapendo i rischi ben noti a tutti i medici presenti.

Anche l'onorevole Saia, che sta stringendo le mani, sa perfettamente cos'è, ad esempio, una « trisomia del 21 ».

ANTONIO SAIA. Si può prevenire con l'amniocentesi !

EDRO COLOMBINI. Io sostengo semplicemente che se la fecondazione medicalmente assistita attenua questi rischi, allora anche una donna che può normalmente avere figli deve richiedere la fecondazione medicalmente assistita. Essa non deve essere una pratica a favore di qualcuno, ma deve essere paritetica per tutti. Se è più sicura la può chiedere chicchessia, anche se ha già figli; se, invece, deve essere paragonata ad una gravidanza normale, bisogna rispettare alcuni parametri che nella vita igienica di qualsiasi essere umano tutti i giorni vengono rispettati. Ripeto che vorrei sapere quale donna, a 52 anni, si sottoponga oggi con tranquillità ad una prima gravidanza.

MAURA COSSUTTA. Ma perché, la natura stabilisce una data? Siamo impazienti?

PRESIDENTE. Ho già detto che il tempo deve essere utilizzato con parsimonia. Dato il numero degli interventi, pregherei che fosse commisurato al tema.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Procacci. Ne ha facoltà.

ANNAMARIA PROCACCI. Signor Presidente, farò brevi considerazioni a titolo personale. Sono considerazioni che motivano il consenso che avevo dato al testo unificato in Commissione. Ci siamo assunti la grande responsabilità di porre il termine di 52 anni e credo che, per alcuni di noi, abbiano avuto un forte peso le preoccupazioni per il bambino che molto spesso sono secondarie — vorrei dire anche qualcosa di più forte — per la parte laica, quella in cui mi riconosco.

Credo che, per quanto riguarda il bambino, anche nel legislatore debbano vivere preoccupazioni che non interessano

solo l'aspetto sanitario, ma anche quello delle condizioni delle figure parentali. In questo senso, ritengo preoccupante il fatto di non valutare minimamente quali energie parentali i genitori possano mettere in campo per questo bambino.

Ho assistito con grande turbamento negli ultimi tempi, nella situazione confusissima che stiamo vivendo nel nostro paese, al fenomeno delle mamme-nonne, che è stato presentato come una conquista della scienza, ma che in realtà riguarda bambini destinati a rimanere orfani presto...

PRESIDENTE. Onorevole Procacci, avevo detto *erga omnes* che gli interventi avrebbero dovuto essere molto sintetici, perché sono in aggiunta ai tempi già consentiti. Se lei ci fa un trattato di filosofia fisiologica, è un disastro!

ANNAMARIA PROCACCI. Molto bene. Signor Presidente, vorrei chiudere con una considerazione.

Collegli, ci siamo permessi di prevedere un limite di età di 52 anni, ma non parliamo mai di adozioni in quest'aula. Per esse è previsto un limite di 40 anni e, nella revisione della legge in corso di esame, non dimenticate che si rischia di stabilire un regime punitivo per chi adotta, che penso faccia una straordinaria scelta d'amore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Signorino. Ne ha facoltà.

ELSA SIGNORINO. Signor Presidente, la preoccupazione che ci muove nell'esame di questa norma è ispirata all'esigenza di tutelare, ad un tempo, la salute della donna e il benessere del nascituro: due esigenze che devono essere e sono strettamente coniugate.

Per questo, avevamo proposto, come colleghe del gruppo, un emendamento che introduceva nell'età di riferimento un principio di differenziazione stabilendo che la locuzione « potenzialmente fertili » dovesse essere tradotta con una specifi-

cazione di età solo ed esclusivamente per la donna, in ragione della sua diversa fisiologia e della necessità di coniugare — come dicevo poc'anzi — la tutela della salute della donna e il benessere del nascituro.

Mi convincono alcune delle argomentazioni che sono state portate nel dibattito, laddove si afferma, come hanno fatto alcune colleghe — la collega Cossutta in particolare — che nella valutazione dell'età potenzialmente fertile intervengono anche condizioni soggettive difficilmente comprimibili in un dato di età.

Dunque, colleghi, se il « potenzialmente fertili » vuol dire porsi nella cultura del limite, della tutela della salute della donna e del nascituro, possiamo anche convenire sull'inopportunità di una specificazione. Se invece quella formulazione dovesse significare assenza del limite, facoltà per chiunque di avere un figlio a qualunque età, cosa resa oggi possibile dalla scelta della fecondazione omologa, noi saremmo fieramente contrari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, desidero intervenire su una questione di coscienza per il medico deputato. Voglio fare una riflessione: non stiamo trattando la fecondazione eterologa, per la quale è necessario l'apporto di un gamete esterno, ma di fecondazione omologa, che si realizza quindi con i gameti della coppia. Se la coppia possiede gameti, perché limitare nell'età la possibilità di procreare? La coppia può farlo naturalmente; in questo caso lo fa in modo artificioso, ma sempre con i propri gameti. Mi sembra allora che imporre limiti di età significa conculcare la libertà della coppia. Se vi è un pericolo per la salute della donna, sarà il medico a stabilirlo, il quale dirà alla donna, caso per caso, che non è opportuno ricorrere alla procreazione artificiale perché, appunto, si corre un rischio. Ritengo allora che il limite di età debba essere eliminato.

MAURA COSSUTTA. Bravo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saia. Ne ha facoltà.

ANTONIO SAIA. Signor Presidente, invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento che abbiamo presentato per tre motivi. In primo luogo, perché sarebbe fortemente illiberale e gravissimo fissare per legge anche l'età di fertilità della donna. Sappiamo che questa età è variabile da una donna all'altra e non possiamo spingerci fino a questo punto.

In secondo luogo, è ancora da dimostrare che la gravidanza possa nuocere alla donna; anzi io credo che non le nuoccia affatto.

Il terzo motivo — a questo proposito rispondo all'onorevole Colombini — è il seguente: è vero che le gravidanze non oltre i cinquanta, ma oltre i trentacinque anni espongono ad un maggior rischio della sindrome di Down, ma è anche vero che oggi, con tecniche invasive e non invasive (come il tritest), questo rischio può essere evitato. È per queste ragioni che invito l'Assemblea a votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Colleghi, prendete esempio dall'onorevole Saia per la capacità di sintesi efficace che ha dimostrato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Capua. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. Presidente, aderisco all'emendamento Cè che propone l'eliminazione di un riferimento all'età, in quanto riteniamo che l'espressione « potenzialmente fertili » sia, da questo punto di vista, sufficientemente garantista. Oltre tutto, riconduce a parametri biologici e fisiologici che vanno rispettati, anche in forza del fatto che in quest'aula abbiamo eliminato la possibilità di accesso alla fecondazione eterologa. Ciò, quindi, conferisce ancora maggiore dignità al parametro fisiologico.

Condivido anche i rilievi in merito alla sicurezza per la donna legati alle dotazioni tecnologiche di cui siamo ora in possesso per garantire gravidanze tranquille.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buffo. Ne ha facoltà.

GLORIA BUFFO. Se davvero vogliamo confermare quanto si è affermato poco fa con l'emendamento precedente, ossia che questo è un provvedimento che si preoccupa di rimediare alla sterilità, il legislatore non può certo — come ha già detto benissimo l'onorevole Parenti — fissare un limite che, peraltro, dovrebbe valere per tutte le donne le quali, per fortuna, sono una diversa dall'altra.

L'argomento addotto invece dall'onorevole Burani Procaccini ed in parte dall'onorevole Procacci, cioè che dobbiamo preoccuparci del tipo di genitori che forniamo al nascituro, non riguarda una legge dello Stato. Altrimenti, dovremmo stabilire per legge che è bene non ricorrono alla procreazione assistita le madri depresse o i padri assenti o, ancora, le famiglie povere. Non mi sembra francamente che ci spetti fare questo sconfinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ficolamo. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FILOCAMO. Signor Presidente, parliamo sempre di libertà, ma vorrei precisare che la libertà dell'uno finisce nel momento in cui inizia quella dell'altro. Quando si approva una legge bisogna chiaramente prevedere dei limiti, altrimenti è inutile approvarla: si può lasciare tutto alla volontà di ciascun soggetto ovvero alla natura; con la legge, purtroppo, dobbiamo accontentare qualcuno e scontentare altri.

Nel discutere di fecondazione non bisogna mai parlare soltanto delle donne, perché la fecondazione si fa in due, uomo e donna; conseguentemente, occorre veri-

ficare se l'uomo sia d'accordo, ad una certa età, che la sua amante possa avere un figlio, altrimenti deciderebbe tutto la donna.

È chiaro che bisogna inserire un limite di età, anzitutto per motivi medici dovuti alla possibilità di sviluppo di questo essere umano, che deve nascere in un terreno non solo fertile ma anche giovane, altrimenti potrebbe avere non soltanto le tare ereditarie di cui ha parlato l'amico Colombini, ma anche altre che ancora non conosciamo e che non possiamo eliminare neppure con un eventuale aborto. In secondo luogo, il limite di età è opportuno per motivi educativi. Infatti, un neonato, un giovane con genitori anziani non può ricevere un'educazione adeguata perché maggiore è la differenza di età tra figli e genitori e maggiore è l'incomprensione fra loro; un figlio si vedrebbe a fianco non più i genitori ma i propri nonni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, anche nella discussione sull'età il figlio sembra essere messo in secondo piano; se ne trova qualche eco nell'intervento dell'onorevole Procacci e di altri colleghi, ma non più di tanto.

Mi pare vi sia una schizofrenia fra il testo che risulterebbe dall'approvazione di questi emendamenti e la disciplina dell'adozione. Ogni qualvolta la Corte costituzionale si è occupata della differenza di età in materia di adozione ha sempre ricordato quella massima del diritto giustiniano secondo la quale *adoptio natura imitatur*. Allora mi chiedo: quella natura che va imitata per l'adozione dovrebbe essere negata o comunque non rispettata per la procreazione assistita? Riteniamo davvero del tutto normale che una donna di settanta anni abbia un figlio adolescente o meglio che un figlio adolescente abbia per madre una donna di settanta anni?

La Corte costituzionale ha applicato quella massima per giustificare il divario

di età tra adottandi e genitori adottivi, sostenendo per esempio (con la sentenza n. 183 del 1988) che « il modello della famiglia degli affetti deve essere non dissimile nel divario generazionale da quello della famiglia di sangue ».

Ritengo che se tali emendamenti fossero approvati il Parlamento, più che della Corte costituzionale, a fronte di tale schizofrenia, avrebbe bisogno dello psichiatra (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Targetti. Ne ha facoltà.

FERDINANDO TARGETTI. Signor Presidente, purtroppo l'Assemblea ha limitato la possibilità della procreazione medicalmente assistita alla omologa. A mio parere, l'articolo 5 era stato licenziato dalla Commissione nella presunzione che il provvedimento prevedesse l'eterologa e, quindi, per limitare la possibilità di avere « mamme-nonne »; allo stato dei fatti, l'età potenzialmente fertile è divenuta un limite che non ha bisogno di alcuna specificazione numerica, la quale, peraltro, sarebbe una forzatura priva di logica. Inserire nel testo — come qualche collega propone — un limite di età per tutelare la donna e poi mandarla in galera se a 53 anni è fertile e vuole ricorrere alla procreazione assistita è quantomeno bizzarro.

Quindi, per questo motivo, voterò a favore dell'emendamento Saia 5.46 (*Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo*).

FURIO COLOMBO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURIO COLOMBO. Vorrei pregare, data la serietà, la gravità e l'importanza delle cose che stiamo dicendo e che ciascuno, da ogni parte politica, sta dicendo, di sollevarci dall'umiliazione del voto segreto! Stiamo votando con il voto

segreto un qualcosa che riguarda tutti gli italiani e i nostri elettori vorranno sapere come stiamo votando. È pertanto indecoroso continuare a votare con il voto segreto.

Chiedo pertanto ai colleghi del gruppo di forza Italia, che hanno imposto questa limitazione, di rinunciare alla richiesta di voto segreto (*Applausi*).

MARCO TARADASH. Burani Procaccini, perché applaudi se sei stata tu a chiederla?

LUCA VOLONTÈ. Vito, togliilo questo voto segreto!

ELIO VITO. Dopo l'appello di Colombo...!

PRESIDENTE. Onorevole Colombo, lei sa che la Presidenza al riguardo non può che essere « remissiva », dal punto di vista non caratteriale, ma funzionale, rispetto alle decisioni che i gruppi ritengono di assumere liberamente.

Colleghi, rimane pertanto la votazione segreta.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cè 5.29, Taradash 5.30 e Saia 5.46, non accettati dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, ognuno deve votare per conto proprio (su questo sono molto severo)! Ritengo una gravissima scorrettezza sostituirsi ad altri; è un reato: fuori da quest'aula sarebbe un reato!

Vi prego di votare ognuno per conto proprio, altrimenti sarò costretto a ritirare le schede e ad effettuare quelle operazioni che dovrebbero essere rese inutili dalla deontologia di ciascuno.

Colleghi, vi prego, altrimenti sospendo la seduta!

Non tollero che si commettano dei reati: è una sostituzione di persona!

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	342
Maggioranza	172
Voti favorevoli	178
Voti contrari	164

(La Camera approva — Vedi votazioni — Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo, comunista, misto-rifondazione comunista-progressisti e misto-verdi-l'Ulivo).

Poiché l'esercizio del voto ha una implicazione anche di carattere economico, vi prego di fare il vostro dovere senza obbligarmi a fare i richiami!

Avverto che, a seguito di questa votazione, risultano preclusi gli emendamenti Conti 5.28, Mancina 5.47, e Pivetti 5.48 (Nuova formulazione).

Avverto inoltre che, a seguito della votazione dell'articolo 4, risulta precluso l'emendamento Sbarbati 5.31.

Invito il relatore a dichiarare se ritenga o meno preclusi gli emendamenti Taradash 5.33 e Sbarbati 5.34.

ALESSANDRO CÈ, *Relatore*. Signor Presidente, per me non sono preclusi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Taradash 5.33.

Indico la votazione...

ALFREDO MANTOVANO. Presidente, questo emendamento è precluso.

PRESIDENTE. Colleghi, queste osservazioni dovete farle prima.

MARCO TARADASH. Lo ritiro!

ANTONIO SAIA. Lo faccio mio.

ALESSANDRO CÈ, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei chiederle una cortesia. Qui facciamo realmente fatica a comprenderci. Lei mi pone delle domande, ma in aula c'è molta confusione. Le questioni che lei mi pone non sono molto semplici da risolvere perché ci sono continue votazioni che comportano preclusioni o modificazioni dei pareri sugli emendamenti successivi. Chiedo anche la collaborazione sua e degli uffici che ritengo sia importante ...

PRESIDENTE. La mia ce l'ha senz'altro. Quando pongo una domanda non impongo una risposta, ma formulo semplicemente un quesito che è rimesso alla capacità di analisi che sono convinto che lei abbia.

Onorevoli colleghi! Si parla di una materia difficile! Dovrebbe stare più attenti, data la gravità del tema, ed invece c'è un brusio inammissibile che significa disinteresse.

ALESSANDRO CÈ, *Relatore*. Nell'articolo si dice che l'accesso alle tecniche è possibile per la coppia coniugata o convivente. È giusto?

Mi sarei aspettato che gli uffici mi avessero segnalato che dopo le votazioni era precluso l'emendamento Taradash 5.33.

PRESIDENTE. Questo infatti era il parere che le avevo richiesto.

ALESSANDRO CÈ, *Relatore*. Con tutta questa confusione lei mi pone un quesito, nulla dicendo della sua opinione. Può dunque ben comprendere il motivo per il quale non mi esprimo nella maniera più corretta.

Chiederei all'Assemblea un po' più di attenzione e di calma e che si dia la possibilità anche a chi deve esprimere pareri così delicati di riflettere un attimo sulla questione.

A mio parere, visto che è stato approvato il testo che consente l'accesso alla procreazione assistita alle coppie coniugate e ai conviventi, non è possibile

pensare che l'accesso sia consentito solo alle donne in età potenzialmente fertile. Questo potrebbe generare contraddizioni interne al testo.

C'è troppa confusione ...

PRESIDENTE. L'inquinamento acustico è uno dei problemi più gravi della società di oggi. In quest'aula è aggravato dalla circostanza che, invece di ascoltare, si parla di argomenti diversi da quelli al nostro esame oppure di essi, ma con disinteresse (*Applausi*).

Ho chiesto quale fosse il suo parere. Lei lo ha espresso. Io ritengo che il suo parere sia giusto, cioè che siano preclusi i due emendamenti Taradash 5.33 e Sbarbati 5.34. Questo non mi impedirà, di dare la parola ai colleghi, quando lei avrà completato il suo intervento.

ALESSANDRO CÈ, Relatore. Signor Presidente, concludo spiegando perché si è generata questa confusione. La domanda che lei mi ha posto sugli emendamenti Taradash 5.33 e Sbarbati 5.34 credevo fosse riferita agli emendamenti appena votati, invece la preclusione dipende dalla votazione di un emendamento, avvenuta circa mezz'ora fa. È per questo che si è generata confusione.

PRESIDENTE. Le preclusione dipende dall'approvazione dell'articolo 4, non da una votazione di mezz'ora fa.

Rinnovo l'invito ai colleghi a non fare brusii e capannelli.

Onorevole Calderisi, si rechi al suo posto! Onorevole Calderisi, la richiamo all'ordine per la prima volta! Lei ha una concezione peripatetica della sua funzione (*Applausi*)!

Onorevoli colleghi, se questo brusio continua, a dimostrazione del totale disinteresse per l'argomento trattato, sono costretto a sospendere la seduta.

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, nel brusio generale mi sembra di aver capito che il collega Taradash abbia ritirato il suo emendamento 5.33. Esso contiene un concetto, la possibilità di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte delle donne, che noi stiamo sostenendo e sul quale abbiamo presentato molti emendamenti fin dall'origine. Pertanto, vorrei fare mio questo emendamento, ma non avendo un gruppo parlamentare non posso farlo; chiedo a chi è disposto e ne ha la possibilità di farlo e aggiungerò la mia firma (*Applausi dei deputati del gruppo misto-rifondazione comunista-progressisti*).

ANTONIO SAIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SAIA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento Taradash 5.33.

PRESIDENTE. Lei sa che la sua richiesta deve essere appoggiata da venti deputati?

ANTONIO SAIA. Sì, lo è, Presidente.

L'emendamento approvato precedentemente dice che è consentita la procreazione assistita alle coppie, non dice « solo » alle coppie. L'emendamento Taradash 5.33, invece, dice che alle suddette tecniche possono accedere anche le donne in età potenzialmente fertile. Pertanto ritengo non sia precluso.

PRESIDENTE. Molti colleghi hanno chiesto di parlare, ma devo precisare che la Presidenza ritiene preclusi gli emendamenti Taradash 5.33 e Sbarbati 5.34, perché superati dalla votazione dell'articolo 4. Di conseguenza non vi è discussione di ordine accademico, non esiste materia del contendere, oltre al fatto che i tempi concessi in precedenza sono perenti.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.

(Segue la votazione).